

**SOCIETÀ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS ASSISTANCE
STATUTO**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

Art. 1

Denominazione

E' costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance, in sigla MBA (indicata più semplicemente di seguito come "Mutuo Soccorso").

La Mutuo Soccorso si costituisce sotto forma di associazione ed acquista personalità giuridica ai sensi della Legge 15 aprile 1886 e successive modifiche, che ne regola anche il funzionamento. Come tale la Mutuo Soccorso si qualifica quale ente non commerciale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2

Sede

La Mutuo Soccorso ha sede a Formello e perviene alla sua costituzione attraverso l'adesione di persone fisiche e giuridiche residenti in Italia, ma anche più generalmente nell'Unione Europea.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organi rappresentativi anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutuo Soccorso.

Art. 3

Durata

La Mutuo Soccorso ha durata illimitata.

**TITOLO II
SCOPO E OGGETTO**

Art. 4

Scopo e oggetto

La Mutuo Soccorso, che non ha alcun fine di lucro e di speculazione privata, ha scopo mutualistico, opera unicamente a favore dei propri soci, dei loro familiari, partecipanti o aventi causa ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa.

La Mutuo Soccorso pertanto si propone di:

- a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, in forma diretta ed indiretta, sia in favore dei soci e loro famigliari che aderiscano singolarmente e direttamente alla Mutuo Soccorso, sia in favore dei soci e loro famigliari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni;
- b) favorire la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche attraverso la costituzione ove consentito, di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, invalidità e morte;
- c) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- d) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- e) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

- f) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- g) curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti, anche mediante l'erogazione di Sussidi specifici o a titolo esemplificativo , anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato.
- h) promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione al risparmio, previdenziale, sanitaria e mutualistica; della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari;
- i) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Mutuo Soccorso.

La Mutuo Soccorso potrà attivare tutte le iniziative conformi con il presente Statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale.

In particolare, nello svolgimento delle proprie attività sociali, a puro titolo esemplificato e non esaustivo, la Mutuo Soccorso potrà:

- 1) stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale;
- 2) stipulare accordi e convenzioni con:
 - Strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici;
 - Studi Professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare;
 - Stabilimenti e istituti termali, alberghi e pensioni, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure e per il soggiorno;
- 3) promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo;
- 4) aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico;
- 5) promuovere servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze, di persone bisognose di cure mediche;
- 6) offrire tutta l'assistenza necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico;
- 7) ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai propri soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, pubblico e privato;
- 8) promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari Integrativi, ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 10) promuovere la costituzione di Case di Cura e di Assistenza in forma mutualistica;
- 11) partecipare e/o aderire a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
- 12) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;

- 13) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati allo studio e all'erogazione, in favore dei loro stessi Associati, di Piani assistenziali Sanitari Integrativi;
- 14) costituire e sviluppare una biblioteca sociale, offrire borse di studio e favorire l'accesso all'istruzione dei soci e dei loro familiari;
- 15) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale;
- 16) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che siano coerenti con lo scopo sociale della Mutuo Soccorso.

Per la realizzazione delle singole attività indicate e per la attribuzione dei sussidi e l'offerta delle prestazioni sanitarie e previdenziali potranno essere approvati uno o più regolamenti interni.

TITOLO III SOCI

Art. 5

Soci

I soci si articolano in categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti ed obblighi; il loro numero è illimitato e la loro qualifica di socio decade automaticamente in caso di decesso, esclusione, decadenza, determinando la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Art. 6

Soci Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o per i propri familiari. L'ammissione a Socio Ordinario è condizionata al versamento della quota associativa nonché – qualora intenda aderire anche ad uno dei Sussidi Sanitari messi a disposizione - del contributo associativo di base e del contributo aggiuntivo relativo al Sussidio scelto. L'ammissione dell'aspirante socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. I Soci Ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci Ordinari partecipano a tutte le attività della Mutuo Soccorso e hanno diritto a tutti i sussidi ed a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo.

Solo i Soci Ordinari che sono in regola con il versamento della quota associativa, ed abbiamo provveduto al versamento – da almeno sei mesi - del contributo associativo di base e del contributo aggiuntivo relativo al Sussidio Sanitario, hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Art. 7

Soci Promotori Mutualistici

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Mutuo Soccorso può avvalersi di promotori mutualistici appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Direttivo e/o il Consiglio di Amministrazione medesimo. La Mutuo Soccorso accetterà i Soci Promotori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi Incarichi.

I Soci Promotori possono essere persone fisiche o persone giuridiche:

- a) L'ammissione a Socio Promotore Mutualistico persona fisica, è subordinata alla iscrizione alla Mutuo Soccorso in qualità di Socio Ordinario ed al versamento della relativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento della qualifica di Socio Promotore Mutualistico è subordinato al

mantenimento della qualifica di Socio Ordinario. . In qualità di Soci Ordinari, i Soci Promotori avranno diritto a sottoscrivere i Sussidi Sanitari messi a disposizione dalla Mutuo Soccorso.

b) L'ammissione a Socio Promotore persona giuridica non prevede l'iscrizione della stessa in qualità di Socio Ordinario. I Dipendenti o Soci del Socio Promotore persona giuridica di cui quest'ultimo intenda e avvalersi per lo svolgimento delle attività di promozione mutualistica, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla Mutua Soccorso in qualità di Soci Ordinari e presentare domanda da Soci Promotori Mutualistici persone fisiche.

c) I Soci Promotori Mutualistici si impegnano alle contribuzioni necessarie al conseguimento degli scopi sociali e idonee allo svolgimento dell'attività, all'osservanza dei regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

d) I Soci Promotori Mutualistici non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali; i Soci Promotori Mutualistici persone fisiche riacquistano il diritto di voto da Soci Ordinari decorso un anno dalla cancellazione dal libro soci promotori.

I Compiti dei promotori mutualistici sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali nuovi soci. Lo svolgimento delle attività dei promotori mutualistici e le loro spettanze sono definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Soci Sovventori

Sono Soci Sovventori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sovventori non devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

Essi non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alla composizione degli organi sociali tramite un numero di rappresentanti della categoria pari, al massimo, ad un terzo (1/3) dei soci ordinari iscritti.

Art. 9

Soci Partecipanti

I Soci Partecipanti sono le persone giuridiche che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé stessi e per tutti i propri dipendenti /associati/iscritti/clienti, o categorie di essi secondo le modalità e i tempi oggetto di deliberazioni del CDA . L'ammissione a Socio Partecipante è subordinata al versamento della quota associativa per sé e per i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi.

È ammessa, altresì, la nomina a Socio Partecipante di altre società di Mutuo Soccorso, e Casse di Assistenza Sanitaria Integrativa, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi richiamati all'art. 2 L. 15 aprile 1886, n.3818 e successive modifiche, in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Ogni Socio Partecipante persona giuridica ha diritto ad un voto nelle Assemblee, e può essere eletto a cariche sociali.

Art. 9bis

Soci Partecipanti Beneficiari

Sono considerati Soci Partecipanti Beneficiari tutte le persone fisiche dipendenti / associati / iscritte / clienti del Socio Partecipante e di cui all'Art. 9; la qualifica di Socio Partecipante Beneficiario viene acquisita automaticamente (per sé e per i familiari beneficiari delle prestazioni, ove previsto dal

sussidio), al momento dell'ammissione da parte della Società, Associazione, Azienda, Enti di cui fanno parte , a Socio Partecipante (ed anche a seguito di convenzioni sottoscritte, definite in base alle previsioni contenute in contratti collettivi di lavoro, sia nazionali che integrativi e aziendali degli stessi), senza il versamento di alcuna quota aggiuntiva.

I Soci Partecipanti Beneficiari non hanno diritto di voto, e non possono essere eletti alle cariche sociali. Sono considerati altresì Soci Partecipanti Beneficiari anche le persone facenti parte del nucleo familiare dei Soci Ordinari che abbiano fatto richiesta di Sussidi per i familiari stessi; in tal caso, i familiari medesimi manterranno la qualifica di Soci Partecipanti Beneficiari, sino alla scadenza del relativo Sussidio che ha riconosciuto il diritto alle prestazioni.

Art. 10

Soci Onorari

Possono essere soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutuo Soccorso. Non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, non possono essere eletti alle cariche sociali, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutuo Soccorso.

Art. 11

Soci Aderenti

Possono diventare Soci Aderenti, le persone giuridiche, Società, Associazione, Azienda, Enti che abbiano aderito a specifiche Convenzioni deliberate dalla Mutuo Soccorso. I Soci Aderenti non sono tenuti al versamento di quote associative di alcun contributo. Non hanno diritto ad usufruire dei Sussidi né di prestazioni e di assistenze mutualistiche di alcun tipo, né direttamente, né nominando persone fisiche a tale scopo. Altresì i soci Aderenti non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Art. 11bis

Soci Fruttori

Possono diventare Socio Fruitore tutte le persone fisiche, purché siano dipendenti, associati, iscritti di un Socio Aderente che ha sottoscritto specifiche convenzioni. Posso farne richiesta attraverso il modulo di adesione per se stessi e/o il proprio nucleo familiare. Il Socio Fruitore ha l'obbligo del versamento della quota associativa, non ha diritto al voto, non può essere eletto alle cariche sociali, ma ha diritto ai sussidi ed alle di prestazioni e assistenze mutualistiche indicate nella convenzioni a lui accessibili.

In caso di cessazione della Convenzione per la quale hanno aderito alla Mutuo Soccorso, i Soci Fruttori, su loro richiesta scritta, possono acquisire la qualifica di Soci Ordinari.

Art. 12

Soci Acquisiti

Possono diventare Soci Acquisiti i Fondi Sanitari Integrativi, le Società di Mutuo Soccorso e le Casse di Assistenza Sanitaria, qualora facciano parte della medesima Associazione Nazionale di categoria di cui è partecipe anche MBA, ed i quali abbiano affidato ad MBA medesima l'erogazione e/o la gestione (in tutto o in parte) dei servizi previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa erogati dal Socio Acquisito medesimo in favore dei suoi Iscritti nell'esercizio della propria attività sociale. La qualifica di Socio Acquisito è subordinata alla conclusione di specifico Accordo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di MBA,

I Soci Acquisiti non sono tenuti al versamento di una quota associativa, ma unicamente al versamento dei contributi aggiuntivi previsti nei singoli sussidi sottoscritti in virtù dell'accordo di cui sopra.

I Soci Acquisiti non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Art. 13

Soci Coordinatori

Possono diventare Soci Coordinatori, le persone fisiche e giuridiche, le associazioni o enti che ne facciano richiesta. La Mutua Soccorso accetterà i Soci Coordinatori attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi. I Soci Coordinatori hanno il compito di coordinare, promuovere o divulgare gli scopi ed i principi mutualistici agli attuali Soci ed agli aspiranti Soci da parte dei Promotori Mutualistici. I Soci Coordinatori non sono tenuti al versamento di nessuna quota associativa, né di alcun contributo, non hanno il diritto di voto, non possono essere eletti alle cariche sociali, non hanno diritto ad usufruire dei sussidi né di prestazioni e assistenze mutualistiche, salvo i casi in cui la Mutua Soccorso non abbiano regolamentato dei sussidi ai quali i Soci Coordinatori possano espressamente aderire, con le modalità che di volta in volta verranno stabilite con apposite delibere indicanti i modi, i tempi e i contenuti.

Eventuali regole che i Soci Coordinatori sono tenuti a rispettare saranno indicate nel Regolamento Applicativo della Mutua Soccorso.

Art. 14

Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi della Mutua Soccorso, desiderino e possano contribuire economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi associativi in modo più significativo rispetto i Soci Ordinari.

La qualità di Socio Sostenitore, a tali fini, è riconosciuta a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie della Mutua Soccorso ed alla loro concreta realizzazione.

I Soci Sostenitori hanno diritto di voto nelle Assemblee, e possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 15

Soci Onorari Coordinatori

Possono essere soci onorari coordinatori le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, le associazioni o comunque Enti che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua Soccorso, presentando apposita domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione di Mutua MBA.

La Mutua che naturalmente resta libera di accettare, provvederà all'accettazione dell'aspirante Socio Onorario Coordinatore, attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi.

I Soci Onorari Coordinatori avranno il compito di coordinare tutti gli altri soggetti, compresi i Soci Coordinatori, che promuovono e divulgano gli scopi ed i principi mutualistici. I soci onorari coordinatori, rimangono comunque liberi di organizzare la propria attività interna e gestiranno, in totale autonomia, anche i rapporti con i propri collaboratori, per il tramite dei quali saranno liberi di svolgere, le attività loro assegnate.

Gli appartenenti a tale categoria di soci non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, né diritto di usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutua Soccorso, e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16

Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:

a) Rispettare lo Statuto della Mutua Soccorso, il Regolamento Applicativo ed ogni altro Regolamento interno o disposizione della Mutua Soccorso finalizzata al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i Soci;

- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici dovuti, così come determinati nei regolamenti interni e dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza.

Art. 17

Recesso

Il Socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dalla Mutuo Soccorso. Esso deve farne richiesta scritta indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione della Mutuo Soccorso.

Qualora invece il Socio abbia sottoscritto uno dei Sussidi Sanitari della Mutuo Soccorso, il recesso dalla qualifica di Socio dovrà essere comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del Sussidio Sanitario sottoscritto dal medesimo. Il recesso avrà effetto dalla data di scadenza del Sussidio Sanitario medesimo.

Dalla data di effetto del recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali.

Qualora regolamentate, le modalità di recesso dei Soci Aderenti, dei Soci Partecipanti, dei Soci Acquisiti, dei Soci Coordinatori e dei Soci Promotori, sono riportate negli specifici Accordi, Offerte, Convenzioni o Incarichi stipulati con MBA.

Art. 18

Esclusione del Socio

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio, con effetto dal giorno della delibera del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, per un periodo inferiore a sei mesi;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Mutuo Soccorso e il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Mutuo Soccorso.

Il Socio escluso dalla Mutuo Soccorso non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali. Fatta eccezione per il Socio Moroso (e di cui all'Art. 19), il Socio così escluso non potrà successivamente rientrare a far parte della Mutuo Soccorso.

Art. 19

Decadenza del Socio Moroso

Il Socio moroso per sei mesi consecutivi nel pagamento di qualsivoglia contributo dovuto alla Mutua MBA, decade automaticamente dalla qualifica di Socio e perde ogni diritto acquisito nei confronti della stessa. Egli potrà comunque rientrare a far parte della Mutuo Soccorso, per una sola volta e soltanto come nuovo Socio - e ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Mutuo Soccorso - osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione .

TITOLO IV
PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 20

Patrimonio sociale

Il patrimonio della Mutuo Soccorso è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Mutuo Soccorso.

Art. 21

Lasciti e donazioni a destinazione vincolata

I lasciti e le donazioni che la Mutuo Soccorso dovesse conseguire per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale quali fondi destinati, e le rendite da esso derivanti dovranno essere erogate in conformità con la destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 22

Quote Sociali e Contributi Associativi

Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali, di base,obbligatori,aggiuntivi e facoltativi che verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione della Mutuo Soccorso.

Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità delle stesse.

Art. 23

Esercizio finanziario

L'esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In conformità al combinato disposto dell'art. 2 della Legge 15/4/1886 n. 3818 e dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460, la Mutuo Soccorso non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 24

Organi della Mutuo Soccorso

Gli organi della Mutuo Soccorso sono:

- a) l'Assemblea dei Soci nelle sue diverse articolazioni;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 25

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari e/o dai loro delegati, anche nominati nelle assemblee parziali, se tenute, purché in regola con il pagamento di tutti i contributi e quote associative, titolari di un sussidio ed iscritti nel relativo libro soci da almeno sei mesi.

All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, anche i Soci Partecipanti persone giuridiche, ed i Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche).

Possono inoltre partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche un numero di rappresentanti della categoria dei Soci Sovventori pari, al massimo, ad un terzo (1/3) dei Soci Ordinari iscritti.

Sono esclusi dalla composizione degli organi sociali e dal diritto di voto i Soci Ordinari che non hanno effettuato il versamento del contributo aggiuntivo e i Soci Ordinari che svolgono anche l'attività di promozione mutualistica, così come imposto dall'Art. 7 lett. d) del presente Statuto. I Soci Promotori Mutualistici avranno diritto di voto e potranno partecipare alla composizione degli organi sociali, trascorso 1 anno dalla cancellazione dal Libro Soci Promotori, e sempreché siano in regola con ogni contributo e quota associativa prevista per il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Ciascun Socio Ordinario, Socio Partecipante e Socio Sostenitore ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Oltre ai Soci Sovventori, all'Assemblea possono assistere, su loro richiesta e senza capacità di voto, delegati o rappresentanti delle ulteriori categorie di Soci.

Art. 26

Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria di:

- a) approvare il rendiconto patrimoniale, economico, finanziario, la relazione del Consiglio e quella dei Sindaci;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente e determinare i relativi compensi;
- c) ratificare il Regolamento Applicativo dello Statuto dopo approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione
- d) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea straordinaria di:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere alla fusione/scissione con altri enti della stessa natura;
- 3) procedere allo scioglimento della Mutuo Soccorso nominando i liquidatori;
- 4) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento, anche di natura patrimoniale.

Art. 27

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, dal Consiglio Amministrazione entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio e/o dal Presidente del Cda.

L'Assemblea Ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci o un quinto dei Soci Ordinari, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affissi almeno 15 (quindici) giorni prima nei locali della sede sociale e devono essere inviati al domicilio dei Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

A tale scopo può essere utilizzato qualunque mezzo che possa dare certezza della ricezione di quanto comunicato o che sia stato accettato per tale dall'associato al momento dell'ammissione o successivamente.

A tal proposito, al fine della comunicazione dell'avviso di convocazione, può essere utilizzata anche l'area riservata a disposizione di tutti i soci, attraverso l'inserimento nella stessa dell'avviso di convocazione de quo. Il luogo di convocazione, da indicarsi nell'avviso di convocazione, può essere qualunque luogo, purché in Italia.

L'Avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi regionali nei termini prefissati.

Per poter partecipare all'Assemblea ogni Socio dovrà ritirare presso la sede legale della Mutua apposita scheda di presenza almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea.

Qualsiasi proposta dei Soci, da portare in Assemblea, dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione almeno 120 giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:

- a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora, della prima e della eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare.

Art. 28

Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti scritti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' consentita la partecipazione alle assemblee in video e/o teleconferenza.

Le votazioni sono sempre palesi.

All'inizio di ogni Assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai partecipanti, tre scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il risultato delle votazioni.

Art. 29

Elezioni delle cariche sociali

Tutti i Soci Ordinari, i Soci Partecipanti persone giuridiche ed i rappresentanti della categoria dei Soci Sovventori, purché siano in regola con i versamenti di tutti i contributi e quote associative previste, e risultino iscritti nel libro soci della Mutuo Soccorso da almeno 6 (sei) mesi, possono essere eletti alle cariche sociali.

In ogni caso il numero dei consiglieri nominati fra i rappresentanti dei soci sovventori non può essere maggiore di un terzo degli eletti.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito;

- b) i dipendenti della società Mutuo Soccorso;
- c) i locatari di immobili di proprietà della società Mutuo Soccorso;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti, compresi i soci promotori e chiunque abbia finalità contrarie a quelle della Mutuo Soccorso;
- e) tutte le altre categorie di Soci previste dal presente Statuto.

La elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si avrà con voto palese sui nomi che la commissione elettorale proporrà all'Assemblea.

Art. 30

Categorie dei Soci e loro compiti

Come indicato al precedente art. 5, i Soci della Mutua sono suddivisi in diverse categorie. A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, le diverse categorie di Soci possono fare riferimento ciascuna ad un Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione.

La categoria ha come compito principale quello di curare gli interessi degli appartenenti, elaborando anche piani particolari di prestazioni o sussidi, prevedendo per i propri componenti anche specifici obblighi e diritti.

Art. 31

Sezione soci

A fronte di una possibile diffusione della base sociale in Italia e in Europa, e a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, i soci possono essere raggruppati in sezioni regionali e/o territoriali locali o nazionali o di categoria, che costituiscono unità organiche del corpo sociale.

Le Sezioni hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Ciascuna sezione comprende tutti i soci della medesima categoria o i soci residenti nella corrispondente regione o diversa estensione territoriale, purché in numero non inferiore a quanto determinato nel Regolamento Applicativo e facenti capo per il proprio funzionamento ad un singolo Consigliere Delegato che la rappresenta davanti al Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere Delegato della Sezione Soci è coadiuvato da un Consiglio di Sezione dei soci, i cui membri sono eletti dall'Assemblea Separata della corrispondente Sezione Soci.

Il numero dei componenti di tale Consiglio di Sezione verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione per ogni singola Sezione Soci, tenuto conto dello stato organizzativo della Mutuo Soccorso nelle varie realtà locali.

Se i Soci di una sezione si riducono ad un numero inferiore a quello determinato nel Regolamento Applicativo, la Sezione Soci verrà sciolta e i Soci rimanenti entreranno a far parte della Sezione Soci territorialmente più vicina.

Art. 32

Assemblee Separate

L'Assemblea Separata delle Sezioni Soci territoriale o di categoria può essere convocata per la trattazione delle materie di loro specifico interesse e per esprimere pareri o fare proposte al Consiglio

d'Amministrazione relativamente all'attività mutualistica svolta o da svolgere a favore della medesima Sezione Soci.

In tal caso, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Consigliere Delegato per la Sezione Soci in accordo con il Consiglio di Amministrazione, e la convocazione viene fatta con avviso trasmesso ai Soci della Sezione soci dal Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee Separate delle Sezioni Soci possono altresì essere convocate per l'elezione dei propri delegati all'Assemblea generale. In tale caso l'ordine del giorno è il medesimo di tale Assemblea e i delegati rappresenteranno nell'Assemblea generale, per ogni deliberazione assunta, la volontà dei soci favorevoli e contrari nell'esatta misura che si sarà determinata nell'Assemblea separata che rappresentano.

Hanno diritto di assistere all'Assemblea e di partecipare alle sue discussioni anche i membri o i delegati del Consiglio di Amministrazione non appartenenti alla sezione soci.

L'Assemblea separata della singola sezione soci, convocata per lo scopo, elegge il Consiglio Sezionale che avrà la durata di tre anni.

Art. 33

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 (tre) a 31 (trentuno) consiglieri.

Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requisiti indicati nel Regolamento Applicativo ed in ogni caso si applicano ad esso gli artt. 2390 e 2391 del codice civile, durano in carica 3 (tre) anni, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato indicandone i poteri.

Può nominare anche un Segretario che può essere anche un Socio non consigliere.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi anche a carattere continuativo a favore della Mutuo Soccorso.

Art. 34

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Mutuo Soccorso ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) deliberare sulle richieste di ammissione dei Soci, nonché sulla eventuale loro esclusione;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- d) redigere ed approvare i Sussidi Sanitari, definendo le prestazioni mutualistiche anno per anno e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;
- e) redigere il Regolamento Applicativo dello Statuto ed ogni altro Regolamento Interno;
- f) concludere accordi con Casse, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
- g) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati alla erogazione, in favore dei loro stessi Associati, dei sussidi e dei servizi socio-assistenziali previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse.
- h) deliberare la partecipazione della Mutuo Soccorso ad Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;

- i) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- l) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- m) nominare i Delegati delle sezioni soci, determinando i corrispondenti doveri e stabilendo i compensi;
- n) assumere e licenziare il personale;
- o) determinare i compensi e benefit dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi;
- p) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;
- q) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;
- r) nominare il Direttore Generale e istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche.

Art. 35

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina del Comitato Esecutivo composto da un minimo di 4 (quattro) membri cui vengono delegati i poteri della ordinaria amministrazione ed in particolare i poteri indicati alle lettere a), d), m), q) dell'Art. 34 che precede.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato.

Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie precedentemente elencate a maggioranza semplice. Inoltre il Comitato Esecutivo potrà porre in essere atti di correttezza, nonché studiare e realizzare nuovi sussidi finalizzati all'assistenza morale ed economica degli associati.

Art. 36

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende respinta.

La convocazione è fatta con qualunque mezzo che ne assicuri la ricezione, non meno di 10 (dieci) giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Art. 37

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutuo Soccorso, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Mutuo Soccorso, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Il solo intervento del Vice Presidente è dimostrazione di assenza o impedimento del Presidente.

In sede di riunione di Consiglio di Amministrazione e di Assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente subentrerà l'Amministratore Delegato o il Consigliere più anziano in carica.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutuo Soccorso.

Art. 38

Nomina del Direttore Generale

Quando lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione della Mutuo Soccorso, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Art. 39

Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e due supplenti.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

I Sindaci possono essere scelti anche tra non Soci e fra soggetti qualificati professionalmente al controllo legale dei conti.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare i libri sociali e i registri e la correttezza della contabilità e di vigilare sull'andamento della Mutuo Soccorso e di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di controllo di legittimità degli atti e di controllo legale dei conti.

Art. 40

Clausole compromissorie e di conciliazione

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i Soci e la Mutuo Soccorso, fra i Soci medesimi, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi e i Soci, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Statuto, tutti i Soci, gli Amministratori e la Mutuo Soccorso in generale, prima di ricorrere ad un procedimento ordinario per le materie di cui al D. Lgs. 5/2003, assumono l'obbligo di esprimere un tentativo di conciliazione alla presenza di un conciliatore professionista, individuato fin d'ora nella persona del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il procedimento di conciliazione sarà irrituale e farà riferimento ai principi che regolano lo stesso procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 5/2003, art. 40 commi 1, 2, 3 e 8 e norme collegate.

In ogni caso il foro competente per ogni eventuale controversia, è quello di Roma.

Art. 41

Regolamento Applicativo

Le norme operative ed attuative del presente Statuto saranno disciplinate nel Regolamento Applicativo dello Statuto, il quale sarà redatta dal Consiglio di Amministrazione, e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

In particolare il Regolamento Applicativo disciplinerà:

- a) i requisiti specifici per l'ammissione alle diverse categorie di Soci;
- b) le quote associative ed i contributi associativi di base;
- c) le norme relative alla ammissione, durata, esclusione, recesso dei Soci;
- d) le eventuali modalità di costituzione delle Sezioni Soci;
- e) qualunque altra norma operativa ed attuativa dello Statuto ritenuta necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA MUTUO SOCCORSO

Art. 42

Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa della Mutuo Soccorso, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, quali altre Società di Mutuo Soccorso ovvero altri Fondi Mutualistici, al relativo capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi della Legge n.59 del 1992 o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo destinazione imposta dalla legge.

Art. 43

Clausola finale

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie, degli enti non commerciali e delle associazioni in genere.